Tribunale di Pisa, sez. civile – 01/06/2018, n. 517. Est. Mercadante.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello avverso la Sentenza del Giudice di pace di Pisa n 451/2013 del 22.4.2013, depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 25.9.2013, l'Appellante rappresentava quanto segue:

- L'Appellante è proprietario di un immobile in San Giuliano Terme (1I), alla via (omissis);

- Nel 1996 l'Appellante aveva dato incarico al padre dell'Appellato, Geom. Bo. Lu., di presentare al Comune una domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/1994 in merito ad alcune opere eseguite sull'immobile in assenza di autorizzazione;

- Il padre dell'Appellato riferiva all'Appellante che la pratica era andata a buon fine e riscuoteva il compenso pattuito;

- Nel 2005 l'Appellante riceveva una richiesta di integrazione della pratica di cui sopra; si avvedeva perciò che l'istanza non era stata accolta;

- L'Appellante si rivolgeva all'Appellato, anch'egli geometra, chiedendogli la documentazione relativa alla pratica in possesso del padre defunto, ma non otteneva risposta;

- L'Appellante si rivolgeva ad un altro geometra per perfezionare la pratica, dovendolo compensare con euro 1.441,65 e dovendo versare euro 403,69 di interessi al Comune;

- La sentenza di primo grado respingeva la domanda dell'Appellante, affermando che: 1) la domanda di condono non era stata perfezionata; 2) l'Appellato ha prodotto in giudizio una copia di una 'prenotula' del padre dell'Appellato, sulla quale quest'ultimo apponeva la propria firma sotto la dicitura "saldato"; tale prenotula è stata disconosciuta dall'Appellato, ma non nella parte scritta di pugno dal padre dell'Appellato; il mancato riconoscimento è comunque estremamente generico e non efficace ai fini della privazione della efficacia probatoria relativa; 3) Considerato che

la prestazione in adempimento di obbligazione contrattuale da parte del padre dell'Appellato non si caratterizzava per una speciale difficoltà, i risultati della CTU evidenziano che non erano stati prodotti tutti i documenti che il Comune è solito richiedere in casi del genere, e che la prenotula menziona la produzione al Comune di documenti che il Comune medesimo non ha ricevuto; il CTU ha inoltre ritenuto congrua la notula del tecnico successivamente incaricato dall'Appellante al fine di emendare la richiesta di condono; 4) La CTU concludeva nei seguenti termini: "è certo che le prestazioni professionali svolte dal Geom. Bo. Lu. non furono sufficienti ed esaustivi per permettere al Comune di San Giuliano Terme di rilasciare la regolare concessione in sanatoria in relazione all'istanza da egli depositata e che lo stesso abbia percepito un compenso superiore a quanto avrebbe dovuto percepire conseguentemente alle prestazioni da egli svolte"; 5) Il Giudice di pace ha ritenuto intervenuta la prescrizione delle pretese dell'Appellante, in quanto il padre dell'Appellato è mancato nel 1997, e la notifica dell'atto di citazione risale al 2010; secondo l'Appellante la prescrizione non sarebbe maturata in quanto l'Appellante si sarebbe reso conto dell'incompletezza dell'operato del padre dell'Appellato solo attraverso la richiesta di integrazione documentale del Comune del 7.11.2005; il termine di prescrizione dovrebbe allora decorrere da quando, con la definizione della pratica da parte del secondo professionista incaricato, l'Appellante ha potuto rendersi conto che la dimenticanza del padre dell'Appellante lo aveva danneggiato economicamente; inoltre, l'Appellato era stato costituito in mora, ai sensi dell'art. 2943, c.c., da due missive a lui inviate dall'Appellante nel 2006, nelle quali si indicava il danno lamentato e si domandava il risarcimento di esso;

L'Appellato dovrà inoltre farsi interamente carico delle spese di CTU del primo grado e di quelle del CTP dell'Appellante.

Si costituiva l'Appellato il quale rappresentava quanto segue:

- Al momento della scomparsa del padre, l'Appellato era minorenne, e nulla sapeva dei dettagli delle attività del genitore per questo motivo ha dichiarato di non conoscere la

prenotula che, in assenza di richiesta di verificazione dell'Appellante, non ha valore probatorio;

- L'incarico al quale si riferisce l'Appellante fu certamente accettato dal padre dell'Appellato, ma non è provato che quest'ultimo abbia mai riferito all'Appellante che esso era stato portato a termine; la grave malattia che colpì il padre dell'appellato nel 1996, e lo portò alla scomparsa l'anno seguente, lo costrinse a rallentare il proprio ritmo di lavoro;

- Si deve presumere che l'Appellante avesse riconosciuto ed accettato le voci della prenotula, e spettava dunque all'Appellante medesimo dimostrare la mancata esecuzione delle attività ivi indicate;

- L'obbligazione assunta dal professionista era di mezzi, e non di risultato; quando l'Appellante pagò, lo fece per saldare le iniziali attività svolte dal padre dell'Appellato, indipendentemente da un divisato esito favorevole del procedimento amministrativo; tale modifica del contratto è stata verosimilmente concordata tra le parti in considerazione dello stato di salute del padre dell'Appellante;

Il fascicolo della pratica di condono risulta essere stato smarrito anche dal Comune; in ogni caso, il fatto che il primo sollecito dell'Appellante all'Appellato sia successivo di otto anni alla scomparsa del padre di quest'ultimo evidenzia il disinteresse dell'Appellante verso la pratica di condono;

- Il fatto che la notula sia stata pagata dimostra che l'incarico è stato svolto correttamente; tra le voci della prenotula non rientrava la consegna al Comune dei documenti; il padre dell'Appellato ha molto probabilmente consegnato una corretta documentazione all'Appellante, il quale non la ha poi trasmessa al Comune, come avrebbe dovuto fare, personalmente o tramite un altro professionista;

- La CTU non tiene in considerazione che il fascicolo della pratica edilizia rinvenuto in Comune era stato originariamente smarrito; ciò rende probabile che taluni documenti ivi contenuti siano andati perduti;

- La prescrizione decennale del diritto vantato dall'Appellante si è compiuta, in quanto non vi è prova di attività svolte dal padre dell'Appellato dopo il 1995; le missive del 2006 da parte dell'Appellante sono dunque intervenute tardivamente.

Con la Sentenza n. 451/2013, datata 22.4.2013, il Giudice di pace di Pisa decideva in primo grado della controversia di cui si è dato conto nelle premesse in fatto di questa decisione.

In particolare, il Giudice di pace rilevava che la domanda dell'odierno Appellante - diretta, come specificato, a vedersi ristorato dei danni patiti a seguito dell'asserito inadempimento contrattuale del padre dell'Appellato, incaricato, nella sua qualità di geometra, di predisporre e seguire le pratiche di sanatoria di un immobile posto in Arena Metato, frazione di San Giuliano Terme (PI) - non poteva essere accolta in quanto il suo preteso diritto si sarebbe prescritto, considerato che tra la scomparsa del padre dell'Appellato, nel 1997, e l'azione giudiziale, iniziata nel 2010, sarebbero trascorsi più di dieci anni, e tale termine prescrizionale non sarebbe stato interrotto dalle missive che il legale dell'Appellante aveva indirizzato, negli anni 2005 e 2006, all'Appellato.

È circostanza pacifica tra le parti che l'Appellante ed il padre dell'Appellato abbiano raggiunto, in data non successiva all'anno 1995, un accordo relativo all'effettuazione, da parte del padre dell'Appellato, di prestazioni relative al condono di un immobile adibito a civile abitazione posto in Via (omissis), in San Giuliano Terme (si veda la comparsa di costituzione e risposta in appello: "E' certo, e nessuno lo ha messo in dubbio, che il geom. Lu. Bo. aveva accettato l'incarico per una domanda di condono nel 1995 (in concreto) e che questa domanda era stata effettivamente depositata il 24.2.1995").

Non è stato provato, nel corso del giudizio, che l'Appellante abbia avuto, successivamente all'appena citato deposito della domanda di condono in data 24.2.1995, alcuna notizia che potesse indurlo a ritenere che detta domanda fosse incompleta o fosse in procinto di essere oggetto di obiezioni.

Tale notizia giunse all'Appellante solo in data 7.11.2005, quando l'Ufficio condono edilizio del Comune di San Giuliano Terme gli indirizzò una raccomandata (prot. 4858) attraverso la quale lo si informava che la pratica relativa all'immobile di cui sopra risultava incompleta, e lo si invitava a produrre, entro 90 giorni, una serie di documenti, specificati nella raccomandata medesima.

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8703, datata 3.5.2016, ha affermato che "il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente l'evento dannoso e tale evento si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere".

Nella vicenda per la quale è causa, dunque, deve ritenersi che, anteriormente al ricevimento della raccomandata datata 7.11.2005, l'Appellante non avrebbe potuto percepire l'evento dannoso, consistente nel mancato perfezionamento della pratica edilizia.

Ne consegue che il diritto fatto valere dall'Appellante non può ritenersi prescritto, in quanto l'azione giudiziaria relativa è stata iniziata nell'anno 2010, senza contare che, per il suo chiaro significato di messa in mora del preteso debitore, con affermazione del diritto leso ed esplicita richiesta di ristoro, la missiva indirizzata all'Appellato da parte dei legali dell'Appellante in data 3.5.2006 deve considerarsi anch'essa atto idoneo ad interrompere il maturare della prescrizione.

L'Appellante afferma che la natura dell'incarico conferito al padre dell'Appellato consisteva nel predisporre e depositare la predetta istanza di Condono presso il Comune di San Giuliano Terme. Tale ricostruzione viene contestata dall'Appellato, il quale sostiene che non vi è prova che l'incarico comprendesse, oltre alla predisposizione di documenti utili all'istanza medesima, anche il relativo perfezionamento.

Tale argomentazione non può essere condivisa.

In primo luogo, essa è fattualmente contraddetta dalle stesse ammissioni dell'Appellato, riportate sopra ("E' certo, e nessuno lo ha messo in dubbio, che il geom. Lu. Bo. aveva accettato l'incarico per una domanda di condono nel 1995 (in concreto) e che questa domanda era stata effettivamente depositata il 24.2.1995"). In secondo luogo, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di prime cure, il quale ha avuto accesso agli atti della pratica, ha riferito che fu effettivamente il padre dell'Appellato ad inoltrare la domanda di sanatoria al Comune.

Quanto precede permette di ritenere provato che l'incarico affidato al padre dell'Appellato comprendesse il reperimento dei documenti necessari alla richiesta di sanatoria, la predisposizione di tale richiesta ed il relativo inoltro al Comune di San Giuliano Terme.

In merito alla domanda presentata al Comune, il consulente tecnico d'ufficio ha stabilito che la documentazione presentata dal padre dell'Appellato era insufficiente a garantire un esito positivo dell'istanza, rendendo necessaria la richiesta di integrazione documentale.

La circostanza che la domanda fosse incompleta, d'altronde, emerge dalla circostanza allegata dallo stesso Appellato, e non contestata da alcuna parte, che il Comune di San Giuliano Terme avesse domandato chiarimenti sulla domanda al padre dell'Appellato già nel novembre del 1995.

Deve dunque ritenersi che, a quella data, il padre dell'Appellato avesse contezza dell'incompletezza della domanda e che la sua opera dovesse ancora perfezionarsi per la completa soddisfazione dell'interesse perseguito dal cliente, odierno Appellante.

L'Appellato ha prodotto in giudizio copiosa e dettagliata documentazione medica dalla quale risulta che, quanto meno a partire dal mese di gennaio del 1996, al padre era stata diagnosticata una gravissima malattia, che lo costrinse nello stesso mese di gennaio del 1996 a sottoporsi a trattamento chemioterapico. Purtroppo, la malattia si palesava già in stato talmente avanzato da rendere la terapia inadeguata, e la prognosi sicuramente infausta. Il padre dell'Appellato decedeva nel 1997.

Le risultanze del procedimento palesano come il padre dell'Appellato sia passato, alla fine dell'anno 1995, da uno stato di salute normale non solamente alla coscienza di essere affetto da una gravissima malattia, ma alla certezza di vivere i suoi ultimi giorni, e che questi giorni sarebbero stati vissuti nel tentativo di prolungare di poco la propria esistenza attraverso terapie fortemente invalidanti e debilitanti.

L'art. 1375 afferma che "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede".

Tale articolo deve essere interpretato alla luce dell'art. 2 Cost., il quale afferma che "la Repubblica (...) richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Tale articolo, immediatamente applicabile alle relazioni tra privati, obbliga i consociati a tollerare quelle intromissioni nella propria sfera giuridica che siano diretta conseguenza dell'affermazione di elementari canoni di civile convivenza all'interno del consesso sociale (Cass., Sent. n. 16133 del 15.7.2014).

La portata del principio di solidarietà sociale, d'altro canto, non può non ritenersi estensibile all'ambito della responsabilità contrattuale, in quanto, come già affermato, l'art. 1375 non può essere interpretato disgiuntamente da tale canone.

L'Appellante non ha fornito la prova del fatto che l'Appellato, come egli afferma, gli avrebbe fornito ampie assicurazioni circa il fatto che l'incarico era stato portato soddisfacentemente a termine, e che il condono sarebbe stato sicuramente concesso. In disparte ogni altro argomento, in questo senso è sufficiente rammentare che la pratica di condono edilizio non si concluse prima della scomparsa del padre dell'Appellato, e che dunque qualunque affidamento che soggettivamente l'Appellante potesse avere fatto sulla positiva conclusione dell'iter amministrativo della sua pratica era sfornito di quell'elementare fondamento che chiunque, a prescindere dalla mancata conoscenza anche dei più fondamentali rudimenti dell'agire amministrativo, è solito richiedere per considerare accolta uni propria richiesta ai pubblici poteri, ovverosia di una risposta affermativa da parte di questi ultimi, in quanto è da considerarsi fatto notorio che l'amministrazione pubblica può mutare il proprio avviso per motivi che sfuggono anche alla previsione di un attento professionista, giacché l'interesse pubblico, affidato alla

cura dell'amministrazione medesima, non è conoscibile, nell'ampia congerie degli elementi che ne determinano la concreta cristallizzazione,. attraverso previsioni dotate di certezza incontrovertibile.

Ciò, posto, affermare che sia diritto del creditore della prestazione dedotta in contratto pretendere che il debitore sia tenuto ad adempiere con lo stesso grado di cura ad un incarico professionale dall'esito aleatorio e dalla natura relativamente complessa sia nella salute che nel momento in cui contempla il proprio exitus come una certezza vicinissima nel tempo ed accompagnata da elevate sofferenze fisiche ed emotive deve essere ritenuto contrario al combinato disposto dell'art. 2 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la Sentenza n. 451/2013, datata 22.4.2013, emessa dal Giudice di pace di Pisa, ogni altra istanza disattesa o assorbita:

- Rigetta l'appello;

- Dichiara tenuto e condanna Me. An. a rifondere a Bo. Al. le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.592,00 oltre IVA, CPA e spese forfetarie, oltre successive occorrende;

Dichiara tenuto e condanna Me. An. al pagamento del doppio del contributo unificato, originariamente pari ad euro 127,50, ai sensi all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PISA, 31.5.2018

Depositata in cancelleria il 01/06/2018.